

CIRCOSCRIZIONE 4 ^
San Donato - Campidoglio
- Parella



CITTA' DI TORINO

MOZCI4 3 / 2024

21/02/2024

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato - Campidoglio - Parella

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente RE Alberto, le Consigliere ed i Consiglieri:

AZZARO Emilio	D'ORSI Antonietta	SCAVONE Felice
BADIALI Marcello	GAGLIANO Sonia Emilia	TANDURELLA Marco
BAGLIVO Simone	LEONE Stefano	VARACALLI Federico
BOVETTI Anna Maria	MAGGIA Luca	VARESIO Stefano
CAPUTO Walter	MARASCIO Raffaele	ZACCURI Rocco
CASTROVILLI Angelo	MORANDO Carlo Emanuele	
CESCHINA Roberto	PIVETTI Sara	
CIRAVEGNA Lorenzo	PONTRANDOLFO Gianvito	
DATA Elisabetta	RONCAROLO Andrea	

In totale, con il Presidente, n. 24 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CITRO Christian

Con la partecipazione del Segretario MAGNONI Umberto

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: "CONDANNA E CONTRASTO ALLE AGGRESSIONI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE LGBTQT+"

PREMESSO CHE

Il 2024 è iniziato con l'ennesimo accanimento omolesbobitransfobico. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio, a Torino, una nota Drag Queen, performer torinese, è stata ripetutamente colpita, picchiata e infine denudata da un copioso gruppo di ragazzi adolescenti (20 - un numero socialmente preoccupante). Sono stati feriti anche gli amici con i quali si trovava in compagnia, oggetto di discriminazione paradossa che vede puniti in continuum le persone oggetto d'odio ed i loro afferenti. Un linciaggio brutale cui fanno eco le parole di una delle ragazzine del branco in fuga "Cosa ti aspetti se esci di casa con la parrucca e la mascherina?", punta dell'iceberg di una radicata cultura patriarcale, imitata dalle nuove generazioni da cui ci si attenderebbe un cambio di rotta.

CONSTATATO

CHE

In Italia sono in vigore leggi che condannano il perpetrare d'odio e di violenza:
- Legge Reato d'Odio (emanata con il decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 - convertito con modificazioni in legge 25 giugno '1993, n.205 - è nota come legge Mancino, dal nome dell'allora ministro dell'Interno che ne fu proponente, Nicola Mancino), che criminalizza l'incitamento all'odio e alla violenza nei confronti di persone per causa della loro appartenenza etnica, di religione, nazionalità o orientamento sessuale. E financo le opinioni che apertamente incitano alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi, non debbano godere della tutela riservata alla libertà di manifestazione del pensiero.

CONSIDERATO CHE

La regione Piemonte ha emanato la legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".

In particolare all'Art. 4' (Prevenzione e contrasto delle discriminazioni) afferma che la Regione nell'ambito delle proprie competenze:

- opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, al fine di eliminarne l'origine e le cause potenziali ed effettive
- si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni

- garantisce l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento, secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.

- svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente legge, negli atti che assume. Con l'approvazione della Lr.5/2016, la Regione Piemonte è la prima in Italia ad applicare

esplicitamente il principio di parità di trattamento e non discriminazione, come indicato dalla Costituzione e dai Trattati europei. La legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale" è una legge quadro, che fissa le norme generali dell'argomento. La legge, che dà attuazione all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'articolo 3 della Costituzione italiana, prevede le seguenti cause di possibile discriminazione: nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età orientamento sessuale e identità di genere, ogni altra condizione personale o sociale. La legge, composta da 19 articoli, si occupa di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e, oltre a fornire una serie di definizioni fondamentali per l'attività antidiscriminatoria, prevede azioni positive per il superamento di situazioni discriminatorie e stabilisce strumenti concreti per l'azione antidiscriminatoria.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Da tempo si discute in merito ad una possibile estensione della Legge Mancino del 9 gennaio 1993, n. 205 ai reati basati sulla discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere. E' inoltre presente il Doc. XVI n. 11 del Senato della Repubblica la RELAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA

(Relatrice SEGRE) SVOLTA DALLA COMMISSIONE NEGLI ANNI 2021. E 2022 RELAZIONE AI SENSI DELLA MOZIONE ISTITUTIVA 1-00136 DEL 30 OTTOBRE 2019, comunicata alla Presidenza il 28 giugno 2022 ed approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 22 giugno 2022, di cui paragrafo 5.4. I lavori della Commissione hanno ripetutamente evidenziato l'assenza di riferimenti alle discriminazioni perpetrate nei confronti delle persone LGBTQI+ nel nostro codice penale (articoli 604-bis e 604-ter): tema che quindi resta fuori - per il divieto di applicazione del principio di analogia in materia penale - da questa forma di specifica tutela. Nel caso di violenze o discriminazioni perpetrate nei confronti delle persone LGBTQI+ si applica l'aggravante comune dei cosiddetti motivabietti. Com'è noto, la carenza di una normativa rivolta a dare una risposta ai crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTQI+ è stata fortemente evidenziata in particolare nel rapporto sull'omofobia e sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale sottolinea come l'Italia non riconosca forme specifiche di protezione in questa materia nei confronti delle persone LGBTQI+. Su questo aspetto il confronto parlamentare è noto e ampio. È emerso l'auspicio che si possa arrivare effettivamente a una valutazione che porti a colmare questa attuale carenza rilevata nel nostro sistema, in particolare nella punizione dei crimini d'odio esercitati nei confronti delle persone LGBTQI+.

APPURATO CHE

Il presente atto è finalizzato a condannare e contrastare fermamente le aggressioni fisiche, verbali e psicologiche nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQI+ e a riconoscere il diritto fondamentale di ogni individuo ad esistere in ciò che appartiene alla sua essenza di genere e a vivere liberamente la propria identità emotiva e il proprio orientamento sessuale, tutelato nella sua incolumità fisica.

Il presente atto è finalizzato ad esprimere una ferma condanna nei confronti di ogni forma di aggressione, sia fisica che verbale, perpetrata nei confronti delle persone LGbTeI+.
Il presente atto è finalizzato a riconoscere la necessità di fornire sostegno efficace alle vittime di aggressioni LGbTQI+fobiche e alle loro famiglie.

SI IMPEGNA !L PRESIDENTE

- a promuovere e tutelare i diritti delle persone LGbTeI+, garantendo loro pari opportunità e protezione contro ogni forma di discriminazione. In particolare, l'impegno alla sensibilizzazione ed educazione della comunità su questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere
- a promuovere un ambiente inclusivo, rispettoso e sicuro per tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, collaborando con associazioni e organizzazioni che lavorano per la tutela dei diritti delle persone LGbTQI+, fornendo risorse e supporto quando necessario

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Dichiarano dinon partecipare al voto i Consiglieri Caputo e Scavone per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 22.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI:22

VOTANTI:22

VOTI FAVOREVOLI: 17 (Azzaro-Badiali-Baglivo-Bovetti-Data-Castrovilli-Ceschina-Ciravegna-D'Orsi-Gagliano-Leone-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-Varacalli-Varesio-Zaccuri)

VOTI CONTRARI: 5 (Maggia-Marascio-Morando-Pivetti- Tandurella)

ASTENUTI://

LA MOZIONE E' APPROVATA

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Umberto Magnoni